

## REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE DI BRESCIA

### SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.sa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16188/2014 del ruolo generale affari contenziosi promossa

da

, con il patrocinio dell'avv. e dom. Marco Piccoli del Foro di Brescia

PARTE ATTRICE

# contro

COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio degli avv. ti Francesca Moniga e Andrea Orlandi del Foro di Brescia

PARTE CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Paroli Gianfranco e Nava Piera convenivano in giudizio il Comune di Brescia e deducevano: che risiedevano con la propria famiglia a Brescia, in Via Fratelli Bandiera n.7, nel quartiere denominato "Carmine"; che la zona, in pieno centro storico cittadino, era stata nel tempo interessata dall'apertura di numerosi locali che richiamavano un crescente numero di

pagina 1 di 16



avventori; che i tre esercizi commerciali presenti in Via Fratelli Bandiera, meglio descritti in atti, osservavano il seguente orario di chiusura: fino all'1.00 dalla domenica al giovedì – alle 2.00 il venerdì ed il sabato, fino al luglio 2013, successivamente fino all'1.00 dalla domenica al giovedì e all'1.30 il venerdì e il sabato; che nelle serate di apertura dei locali centinaia di persone, durante e dopo la chiusura, si trattenevano in strada, schiamazzando fino anche alle tre/quattro del mattino. Deducevano, quindi: che tale situazione ambientale, produttiva di immissioni di rumore nella loro abitazione, aveva provocato un grave stato d'ansia agli attori a causa del mancato riposo notturno e dell'impossibilità di dedicarsi alle normali attività quotidiane (guardare la tv, leggere, conversare); che fin dal febbraio 2012 essi avevano presentato istanza al Comune di Brescia affinchè prendesse i provvedimenti opportuni a contenere nei limiti della tollerabilità le fonti di disturbo; che, nel marzo dello stesso anno avevano messo in vendita la propria abitazione e, in data 27.09.2011, avevano stipulato contratto preliminare di comprayendita di altro immobile e versato al promittente venditore Euro 40.000,00 a titolo di caparra confirmatoria; che, nell'impossibilità di vendere la propria abitazione a causa del problema relativo al disturbo della quiete pubblica determinato dagli schiamazzi, si ritrovavano nell'impossibilità di onorare il preliminare sottoscritto e che pertanto, in data 12.04.2013, il promittente venditore aveva comunicato di recedere dal contratto essendo decorso il termine essenziale pattuito e aveva trattenuto la caparra confirmatoria; che, inoltre, essi si erano visti costretti a pagare l'ulteriore somma di Euro 20.000,00 a titolo di provvigione in favore dell'Agenzia "Casa Group"; che, nel luglio del 2012, su incarico del Comune di Brescia erano stati effettuati rilievi fotometrici che confermavano l'intollerabilità delle immissioni sonore; che in data 19.04.2013 la sig.ra Nava aveva presentato ricorso al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, per la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto sulle istanze presentate dagli abitanti del quartiere "Carmine" al Comune di Brescia e per la declaratoria dell'obbligo di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento atto a rimuovere l'inquinamento acustico; che con sentenza n. 601/2013, in data 20.06.2013 il TAR Lombardia aveva accolto tale ricorso, disponendo che il Comune intimato provvedesse ad adottare l'atto finale, in contraddittorio con i gestori dei locali pagina 2 di 16



interessati; che con ordinanza del 24.07.2013 il Sindaco del Comune di Brescia ordinava alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico nella zona del "Carmine" di osservare l'orario di chiusura 00.30 dal lunedì al giovedì e 1.00 venerdì e sabato; che le immissioni di rumore, nonostante l'ordinanza predetta, non erano cessate, come risultava dai nuovi rilievi fotometrici eseguiti il 26.05.2014 ed il 6.06.2014. Deducevano, infine: che al fine di alleviare il disagio derivante dalle immissioni sonore avevano sostituto i serramenti della propria abitazione, onde innalzare il livello di isolamento acustico, sostenendo una spesa di Euro 8.340,00. Per i motivi esposti chiedevano al Tribunale: in via principale e nel merito, di ordinare al Comune di Brescia in persona del Sindaco *pro tempore*, ex art. 844 c.c., la cessazione immediata delle immissioni sonore ovvero di predisporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento in loro favore del danno patrimoniale patito, quantificato in Euro 68.340,00 oltre al valore del deprezzamento della loro casa, da accertarsi in corso di causa, nonchè del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva il Comune convenuto, il quale contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e, in particolare, deduceva: che aveva esercitato i poteri di verifica e controllo, sia in merito all'attività svolta dai singoli locali presenti in Via Fratelli Bandiera, sia in ordine al fenomeno della "movida" coinvolgente l'intero quartiere; in particolare, erano state espletate attività di presidio della zona da parte della Polizia Locale ed erano stati attivati procedimenti tipici di monitoraggio ambientale dei livelli delle emissioni sonore lamentate; che, laddove era stato possibile individuare le specifiche fonti rumorose e determinare il superamento da parte delle stesse delle soglie legali di emissione, erano stati presi provvedimenti, quali le sanzioni per violazione del regolamento di polizia urbana indicate nei report della Polizia Locale; che, data la natura del fondo da cui si propagavano le immissioni lamentate (strada comunale), non era stato possibile individuare modifiche idonee all'eliminazione o alla riduzione entro la normale tollerabilità delle stesse. Eccepiva, inoltre, l'assenza di legittimazione passiva rispetto all'azione di risarcimento del danno, nonchè, in ogni caso, l'insussistenza



dell'elemento soggettivo della colpa e del nesso di causalità tra i propri comportamenti ed il danno allegato dagli attori. Contestava, infine, la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale effettuata dagli attori. Chiedeva per tali motivi al Tribunale: in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. i terzi Caffetta s.r.l., Black and White s.r.l., Spera Giuseppe; in via principale e di merito, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento dei danni e rigettare integralmente tutte le domande attoree. Il Giudice, rilevato che dal Comune non era stata proposta alcuna domanda nei confronti dei terzi di cui si chiedeva la chiamata, rigettava l'istanza di chiamata in causa degli stessi. Verificata la regolare costituzione delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. Istruiva la causa mediante l'assunzione delle testimonianze sui capitoli ammessi e, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al termine della quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le propagazioni di rumore nel fondo del vicino che superino la soglia della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito tale da giustificare, in via cumulativa, l'adozione sia della tutela inibitoria prevista ai sensi dell'art. 844 c.c., avente carattere reale e natura negatoria, sia di quella apprestata dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente natura personale, consistente nel risarcimento del danno cagionato dalle immissioni.

I presupposti per l'applicazione delle due norme citate, tuttavia, sono differenti.

Quanto alla prima, rileva esclusivamente l'elemento oggettivo consistente nell'immissione di rumore che superi la normale tollerabilità, proveniente da un fondo vicino. In ordine alla definizione di immissione eccedente la normale tollerabilità, nel caso in esame, deve osservarsi che se da un lato certamente oltrepassano tale soglia le propagazioni sonore qualificabili come inquinamento acustico ai sensi della L. n. 447/1995, dall'altro possono parimenti ritenersi eccedenti le immissioni che, pur non superando indici predeterminati da fonti legislative o regolamentari, oltrepassino la soglia stabilita



dall'art. 844 c.c. alla luce del giudizio sulla loro tollerabilità. Tanto è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che: "In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico" (Cass. sez. 6 - 2, ord. n. 1069 del 18/01/2017).

Il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni, per consolidato orientamento della giurisprudenza, va, quinidi, operato secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale deve tenere conto delle particolarità della situazione concreta e, anzitutto, della vicinanza dei luoghi e dei possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (*ex multis*, Cass. sez. 2, sent. n. 939 del 17/01/2011). Peraltro, in tal caso, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l'osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico e dal D.P.C.M. n. 280 del 1997). Pertanto, è ammissibile la prova testimoniale quando la questa, avendo ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell'ipotesi in cui - trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee - le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale. (In questo senso cfr. Cass. sez. 2, sent. n. 2166 del 31/01/2006).

Quanto alla tutela prevista ai sensi dell'art. 2043 c.c., il presupposto consiste nel compimento, da parte del convenuto, di una condotta causalmente efficiente a produrre il danno ingiusto patito dall'attore.

Tale condotta può essere realizzata anche in forma omissiva. La recente giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che: "La responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una



pagina 5 di 16

condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (cosiddetto obbligo del "neminem laedere"), di cui è espressione l'art. 2043 cod. civ" (Cass. sez. 3, sent. n. 28460 del 19/12/2013).

Tanto premesso in tema di inquadramento generale della disciplina, devono analizzarsi separatamente le due domande proposte dagli attori.

La domanda formulata ex art. 844 c.c. è fondata e dev'essere accolta.

Le numerose testimonianze assunte attestano che le immissioni di rumore nell'abitazione degli attori provenivano da Via Bandiera, la quale appartiene all'area del quartiere Carmine ove si svolge la "movida" notturna. Quest'ultima può essere definita, adottando la descrizione fornitane dal Comune convenuto, come "il fenomeno caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone (nell'ordine del migliaio in alcune occasioni) staziona l'esterno degli esercizi pubblici di cui sopra, occupando la pubblica via, consumando bevande per lo più alcoliche e trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde (anche oltre le 2.00 di notte)" (docc. n. 10/13 fasc. convenuto).

L'istruttoria svolta consente di ritenere provato che le immissioni nella dimora degli attori fossero dovute a tale fenomeno. Tanto si evince dalla dichiarazione del teste Altim Laknori: "dal 2010 hanno aperto alcuni bar e locali nella zona limitrofa all'abitazione degli attori (...) ho potuto constatare personalmente la grande quantità di persone che frequentava i bar limitrofi fino a tarda notte, fino alle due di notte, per quanto ne so. Questo si verificava nelle sere da giovedì a domenica. Confermo inoltre che i clienti dei bar stazionavano al di fuori degli esercizi commerciali anche dopo l'orario di chiusura dei bar. (...) Nella zona nelle sere di cui ho detto stazionavano anche oltre le 500 persone". Le medesime circostanze sono state confermate anche dai testi Corrado Carrabilesi e Francesco Natoli.

La straordinaria affluenza di persone in via Fratelli Bandiera nelle giornate della "movida" si può inoltre evincere dalle fotografie prodotte in giudizio (doc. 12, 13, 14 fasc. parte attrice).

E' stato inoltre provato che gli avventori che si intrattenevano nella via fino a tarda notte si trovavano spesso in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di bevande alcoliche. Ciò è attestato dai reports redatti dal servizio di vigilanza organizzato dai volontari appartenenti all'associazione "City Angels". Come dichiarato dal teste Luca Iubini, dipendente del Comune di Brescia e referente del servizio svolto dai "City Angels", "tale servizio è iniziato in via sperimentale a fine anno 2014 quando veniva prestato il sabato sera per circa un mese con l'impiego di sei persone che vigilavano nell'orario compreso tra mezzanotte e le due. I costi vivi di tale servizio erano sostenuti dai commercianti della zona. Finita la sperimentazione del mese di dicembre 2014 abbiamo riattivato il servizio nei mesi di aprile e maggio 2015, dapprima di sabato, poi il venerdì, in sostituzione del sabato (...). So che venivano redatti dei report relativi agli interventi, per ogni servizio prestato dai volontari, che venivano trasmessi a me come ufficio di sicurezza urbana". Tali rapporti, redatti nel periodo dicembre 2014 e aprile e maggio 2015, (si vedano i documenti sub 16 prodotti dal Comune) evidenziano la presenza di passanti, in via Fratelli Bandiera, visibilmente in stato di ubriachezza: in data 10.04.2015 i volontari intervenivano in occasione di una rissa tra persone sotto l'effetto di alcool; vi era la presenza di ragazzi (poco più che maggiorenni) con borsine piene di alcolici; alle 2.30 c'era un gruppo di dieci ragazzi (tra i 20-25) molto alterati che dimostravano atteggiamenti aggressivi nei confronti dei volontari; in data 24.04.2015 la gente iniziava a sfollare verso l'1.30 e si constatava la presenza di ragazzi in stato alterato e strade ridotte a discarica; in data 22.05.2015 tra la mezzanotte e le 2.30 dei ragazzi (18/20 anni) bevevano alcolici lasciando bottiglie dei vetro e lattine a terra.

Il monitoraggio ambientale relativo ai rumori generati dagli avventori dei bar attratti su via Fratelli Bandiera effettuato dall'ing. Giuliano Arici per conto del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Brescia (doc. 3 fasc. parte attrice), mediante rilevazioni compiute in data 11.05.2012 e 14.05.2012 dimostra come il fenomeno della "movida" determinasse un aumento del livello di rumore ambientale di circa 20 d.b. rispetto ai giorni in cui i locali erano chiusi e, quindi, la strada era interessata al transito di un numero minore di persone.



Il tecnico incaricato dei rilievi osserva che: "Come si vede dal confronto delle tabelle precedenti, la presenza delle persone su via Fratelli Bandiera nel fine settimana innalza in modo significativo il campo acustico presente nelle abitazioni rispetto a quello che si osserva in assenza dei soggetti disturbanti (...). I livelli di rumore misurati evidenziano un notevole incremento del campo acustico normalmente presente all'interno dell'abitazione, a causa del vociare generato dai soggetti che transitano o stazionano in via Fratelli Bandiera" (doc. 3 pag. 6 e 7).

L'apprezzabilità delle immissioni sonore provenienti da Via Fratelli Bandiera è stata altresì accertata dal T.A.R., sezione distaccata di Brescia, il quale ha rilevato che "le indagini fotometriche denotano inequivocabilmente l'insistenza di non minimali inquinamenti acustici, soprattutto notturni, all'evidenza pericolosi e dannosi per la salute umana" (sent. n. 19/06/2013 doc. 25 fasc. parte attrice). Sulla scorta di tutti gli elementi probatori acquisiti e sopra evidenziati, deve ritenersi che le immissioni di rumore nell'abitazione degli attori provenienti dalla strada comunale, via Fratelli Bandiera, seppur discontinue, siano eccedenti la soglia della normale tollerabilità, in considerazione del numero ragguardevole di persone vocianti, del frequente stato di alterazione alcolica delle stesse, della fascia oraria in cui si verificavano gli schiamazzi, del differenziale di oltre 20 d.b. rispetto alle condizioni ordinarie di rumore ambientale e, infine, del conseguente pericolo per le condizioni di salute degli attori.

Pertanto, la domanda ex art. 844 c.c. svolta dagli attori nei confronti del Comune proprietario della suddetta via, va accolta.

La norma stabilisce che "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo e di calore, le esalazioni, i rumori. Gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

Si tratta di una forma di limitazione legale della proprietà che prescinde dall'accertamento della colpa ed ha, quel unico presupposto, la verifica dell'esistenza della propagazione molesta e della sua provenienza dal fondo di proprietà del vicino.



Sentenza n. 2621/2017 pubbl. il 06/09/2017 RG n. 16188/2014

Ciò posto, è innegabile che l'ente proprietario della strada da cui provengono le immissioni denunciate debba provvedere ad adottare le misure idonee a far cessare dette immissioni; ciò in quanto esse sono strettamente connesse alla conformazione e localizzazione della strada, la quale, sebbene sia di strette dimensioni e posta nel centro storico abitato, ospita numerosi esercizi commerciali adibiti a bar e locali con musica, destinati, naturalmente, ad attirare persone in quantità rilevante, che, come dimostrato, producono, con il loro stazionamento, incondizionato ed ingovernato, rumore intollerabile.

Deve quindi essere ordinata al Comune convenuto la cessazione immediata delle immissioni rumorose denunciate mediante l'adozione dei provvedimenti opportuni più idonei allo scopo.

A tale fine osserva il Tribunale che, come già attuato, seppur sporadicamente dal Comune ed emerso dall'istruttoria, la sola misura che si presenta efficace ai fini della risoluzione del problema è la predisposizione di un servizio di vigilanza, organizzato per tutte le sere dal giovedì alla domenica nei mesi da maggio ad ottobre, con l'impiego di agenti comunali che si adoperino, entro la mezz'ora successiva alla scadenza dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati, a far disperdere ed allontanare dalla strada comunale via Fratelli Bandiera le persone che stazionano lungo la stessa e che non se ne allontanano spontaneamente.

La domanda formulata ex art. 2043 c.c. nei confronti del Comune di Brescia è fondata e dev'essere accolta.

Sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

Va anzitutto affermata la responsabilità di tipo omissivo in capo al Comune convenuto, consistente nella mancata prevenzione degli schiamazzi generati dagli assembramenti di persone vocianti presenti in via Fratelli Bandiera nelle serate estive dal giovedì alla domenica e nel mancato impedimento degli stessi. Tale responsabilità va accertata in base al generale principio del *neminem leadere* e, dunque, secondo i parametri della diligenza e della prudenza esercitati dal Comune di Brescia nel contenimento di tali intollerabili immissioni di rumore nell'abitazione dei convenuti, gravemente lesive del diritto alla salute di questi ultimi tutelato dall'art. 32 Cost. .

Nonostante i documenti e le testimonianze assunte dimostrino che il Comune abbia intrapreso alcune iniziative prodromiche al contenimento del fenomeno, quali l'aumento delle pattuglie di Polizia Municipale presenti sul luogo (docc. n. 2 e 3 fasc. convenuto), le ordinanze restrittive dell'orario di chiusura dei bar presenti nell'area interessata (docc. da nn. 10 a 13 e doc. 17 fasc, convenuto) e l'anticipazione dell'orario di pulizia delle strade (come dichiarato dal teste Francesco Natoli), è indubbio che le stesse si siano rivelate del tutto insufficienti.

Come infatti dichiarato dal teste Novelli Roberto, la presenza di alcune pattuglie della Polizia Municipale non è stata una misura sufficiente ad arginare il fenomeno: "Non siamo mai intervenuti per disperdere gli affollamenti anche se abbiamo fatto numerosi servizi di presenza (...) non siamo intervenuti per svolgere rilievi audiometrici in quanto siamo sprovvisti di attrezzature (...) Non è mai stata fatta attività di dispersione forzata della presenza degli avventori che stazionavano fuori sia perchè la folla, al di là del rumore antropico, non creava particolari problemi di sicurezza e quindi l'intervento di dispersione non era giustificato. Inoltre tale intervento era anche di difficile attuazione, non avendo sufficienti risorse per poterlo eseguire".

Tali dichiarazioni attestano l'inidoneità delle misure adottate dal Comune convenuto a prevenire ed evitare il danno. Vi è stata una carenza di diligenza, da parte del Comune convenuto, nell'adozione di ulteriori e più efficaci mezzi di contrasto alle immissioni di rumore provenienti dalla via comunale, Fratelli Bandiera, quali un ulteriore aumento delle pattuglie nell'area interessata o una più drastica riduzione degli orari di apertura serale degli esercizi commerciali ivi presenti.

Nè può accogliersi l'eccezione del Comune secondo cui le immissioni sarebbero state impossibili da impedire, atteso il carattere imprevedibile delle stesse, dovuto all'aggregazione spontanea, contingente e mutevole di persone non individuate, nè individuabili a priori. Invero, le risultanze istruttorie consentono di ritenere che il fenomeno, seppure circoscritto in intervalli temporali definiti (le sere estive, dal giovedì alla domenica, dalle ore 23.00 alle ore 2.30 circa) si ripresentasse ciclicamente e, benché con intensità variabile, con caratteristiche tali da impedire il riposo e lo svolgimento delle

pagina 10 di 16

attività quotidiane degli attori, compromettendone così il diritto alla salute. L'esistenza di assembramenti di persone vocianti, spesso in stato di ubriachezza, nelle ore serali dei finesettimana estivi in via Fratelli Bandiera, alla luce delle testimonianze assunte, era infatti un fenomeno tutt'altro che imprevedibile da parte del Comune convenuto.

In considerazione dei motivi esposti deve dunque ritenersi sussistente in capo al Comune di Brescia la responsabilità da fatto illecito per aver omesso di eliminare o ridurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di rumore propagatesi nell'abitazione degli attori.

Sussiste, poi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del Comune di Brescia ed il danno patito dagli attori.

Invero, come evidenziato nel rapporto di monitoraggio ambientale effettuato dall'ing. Giuliano Arici per conto del Comune convenuto: "I livelli di rumore misurati evidenziano un notevole incremento del campo acustico normalmente presente all'interno dell'abitazione, a causa del vociare generato dai soggetti che transitano o stazionano in via Fratelli Bandiera" (doc. 3 fasc. parte attrice). E' dunque innegabile che le immissioni di rumore nell'abitazione degli attori fossero generate dai soggetti che sostavano in Via Bandiera nei giorni e nelle fasce orarie interessate dal fenomeno della "movida" ed è altresì stato dimostrato, come esposto in precedenza, che la presenza di simili crocchi di persone schiamazzanti sulla pubblica via dev'essere imputata all'inerzia e alla mancata diligenza del Comune convenuto nell'adozione di adeguate cautele.

In merito alla quantificazione del danno patito dagli attori si osserva quanto segue.

Essi lamentano in primo luogo di aver subito un danno non patrimoniale connesso alla lesione del diritto alla salute e, in particolare, al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.

Come recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione: "L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita



familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni" (Cass. Sez. U., sent. n. 2611 del 01/02/2017). In merito al criterio di liquidazione di un simile danno la Suprema Corte ha affermato la legittimità dell'adozione del criterio equitativo, considerata da un lato la certezza del fatto generatore del pregiudizio patrimoniale nella sua entità oggettiva, ed attesa dall'altro lato l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno stesso (in questo senso, Cass. Sez. U. sent. n. 4848/2013).

L'istruttoria svolta consente di ritenere provata l'esistenza del danno non patrimoniale consistente nel pregiudizio al diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita degli attori, quali estrinsecazioni del più generale diritto alla salute sancito all'art. 32 Cost.

Invero, la frequenza delle propagazioni di rumore, nei giorni dal giovedì alla domenica nel periodo compreso tra maggio e ottobre a partire dal 2010, la fascia oraria in cui si sono verificate (dalle 22.00 circa alle 2.30 circa), l'elevata intensità delle stesse (approssimativamente 20 d.b. oltre il normale rumore di fondo), la vicinanza dell'abitazione degli attori alla strada (l'appartamento si affaccia sulla via) sono indici da cui si può ragionevolmente presumere la lamentata impossibilità degli attori di godere del riposo e di attendere serenamente alle proprie attività quotidiane (quali lo studio, la lettura, la visione di programmi televisivi) e la conseguente insorgenza di uno stato di ansia. Pertanto, alla luce degli elementi sopra esposti, il pregiudizio non patrimoniale subito dagli attori può essere liquidato in via equitativa (ipotizzando un ristoro per equivalente, pari ad € 50 per ogni sera, nella somma di Euro 20.000 per ciascun attore, comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione monetaria.

Gli attori lamentano inoltre di aver subito un danno patrimoniale, in particolare: danno emergente consistente nella perdita della caparra confirmatoria di Euro 40.000,00 versata per l'acquisto della casa non andato a buon fine a causa dell'impossibilità di alienare l'abitazione di via Fratelli Bandiera e nel

pagina 12 di 16

costo della provvigione di Euro 20.000,00 versata all'agenzia "Casa Group", nonchè nella spesa di Euro 11.249,70 per l'installazione di nuovi serramenti funzionali a garantire l'isolamento acustico; lucro cessante, consistente nel deprezzamento pari ad Euro 181.536,00 del valore dell'immobile di loro proprietà.

In materia di risarcimento del danno la Suprema Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che: "il rapporto tra comportamento e l'evento e tra questo ed il danno muta a seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto e deve conseguentemente distinguersi il nesso che deve sussistere tra comportamento e l'evento affinchè possa configurarsi a monte una responsabilità come avviene in materia di illecito extracontrattuale - e il nesso che, collegando il danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità - come avviene in tema di responsabilità contrattuale (...). Così, mentre l'accertamento della responsabilità è improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello dell'estensione della responsabilità si fonda su un giudizio in termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita ed il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta del dell'inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla situazione dannosa e la situazione che si sarebbe avuta se il fatto dannoso non si fosse verificato" (Cass. sent. n. 1999/11629).

Nel caso in esame non è possibile ritenere che la perdita della caparra confirmatoria ed il costo della provvigione all'agenzia immobiliare siano conseguenze immediate e dirette delle immissioni di rumore.

Invero, tali perdite economiche, lungi dall'essere eziologicamente connesse all'esistenza delle accertate propagazioni sonore, rappresentano evidentemente l'effetto degli atti di autonomia negoziale compiuti dagli attori (contratto preliminare di compravendita immobiliare; contratto di mandato stipulato con l'agenzia immobiliare).

Questi, infatti, hanno erroneamente confidato di poter ottenere la disponibilità economica necessaria all'acquisto di una nuova abitazione mediante la cessione, in tempi prestabiliti, dell'abitazione in via pagina 13 di 16



Fratelli Bandiera. Parimenti, si osserva come prescinda dall'esistenza di schiamazzi notturni la decisione degli attori di incaricare della vendita della propria dimora un'agenzia immobiliare, invece che provvedervi direttamente, con minore spesa.

Deve dunque concludersi per l'insussistenza del nesso causale fra il lamentato danno consistente nella perdita della caparra confirmatoria e nel pagamento della commissione all'agenzia immobiliare incaricata della vendita dell'abitazione degli attori ed il fatto illecito imputato al Comune.

Parimenti insussistente va ritenuto l'asserito danno da lucro cessante, consistente nella svalutazione dell'immobile a causa delle immissioni di rumore provenienti dalla strada comunale.

Premesso che un simile decremento patrimoniale, non può, certamente, essere ritenuto conseguenza immediata e diretta delle propagazioni sonore, potendo, invero riferirsi anche ad altre cause, quali ad es. la notoria stagnazione del mercato immobiliare occorsa proprio a partire dal periodo temporale oggetto di causa, ovvero la naturale obsolescenza del bene immobile in esame, esso, comunque, costituirebbe un pregiudizio transeunte e non definitivo, perché eliminabile, *in toto*, per mezzo della riconduzione delle immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, già oggetto di specifico ordine nei confronti del Comune, idonee a riportare l'immobile al valore *medio tempore* perduto.

Risulta, invece, provato il danno emergente consistente nel costo di installazione degli infissi funzionali all'isolamento acustico.

Tale spesa si pone quale conseguenza immediata e diretta delle propagazioni di rumore nell'abitazione degli attori, in quanto i suddetti serramenti sono specificamente diretti all'abbattimento delle immissioni sonore.

Ciò è confermato dalla dichiarazione del teste Dotti Luca: "Confermo di aver emesso la fattura di cui ai docc. 63 e 64 che riconosco, per la quale sono stato interamente pagato dagli attori. Preciso che i serramenti da me posati erano costituiti da vetri speciali c.d. acustici, per abbattere maggiormente le immissioni sonore rispetto ad un vetro normale. Per la mia esperienza posso dire che il vetro acustico costa circa 40 - 50 Euro in più al metro quadro rispetto al vetro normale. Preciso che fin dall'inizio



del mio incarico lo scopo che mi fu manifestato dal committente Paroli era quello di isolare il più possibile la casa dai rumori. Di fatto, il vetro che ho montato è proprio specifico per questo tipo di problemi. I serramenti precedenti non si potevano adattare ad un vetro acustico, erano comunque dei buoni serramenti, anche se non acustici".

Per tale voce di danno, nella contraddittorietà degli importi via via richiesti dagli attori, deve essere riconosciuta, alla sola Nava Piera, intestataria del documento contabile, la somma portata dalla fattura prodotta in giudizio e riconosciuta dal teste Dotti, pari ad € 9.049,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

In merito al regolamento delle spese si osserva quanto segue.

Gli attori sono risultati vittoriosi, sia pure per un importo diverso da quello oggetto di conclusioni. Pertanto il Comune convenuto dev'essere condannato a rifondere le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore corrispondente all'ammontare del danno giudizialmente accertato.

## P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Brescia a far cessare le immissioni di rumore nella proprietà degli attori provenienti da via Fratelli Bandiera ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza, organizzato per tutte le sere dal giovedì alla domenica nei mesi da maggio ad ottobre, con l'impiego di agenti comunali che si adoperino, entro la mezz'ora successiva alla scadenza dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati, a far disperdere ed allontanare dalla strada comunale via Fratelli Bandiera le persone che stazionano lungo la stessa; condanna il Comune di Brescia al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 20.000 per ciascun attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma di € 9.049,70,



Sentenza n. 2621/2017 pubbl. il 06/09/2017 RG n. 16188/2014

oltre interessi legali come esposto in motivazione, in favore della sola Nava Piera, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

condanna il Comune di Brescia alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in € 600 per spese ed in € 8.200 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Brescia, 6 settembre 2017.

Il giudice monocratico

Carla D'Ambrosio

"Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209"

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
BRESCIA, 0 6 SET 2017
IL CANCEL SIERE
Dolt. 388 Delot par la come